

Regolamento del Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica

Nel 1986 il Consiglio Episcopale Permanente deliberò la costituzione di un "Comitato per il riconoscimento degli Istituti di Scienze Religiose", approvandone il regolamento e nominando i membri. Il Comitato rispondeva all'esigenza di disciplinare gli Istituti di Scienze Religiose, abilitati a rilasciare diplomi di qualificazione per l'insegnamento della religione cattolica, ai sensi dell'Intesa del 14 dicembre 1985 tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Autorità scolastica.

Nel 1990 il Consiglio Episcopale Permanente mutò denominazione e competenze al Comitato, che divenne "Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose", con un nuovo regolamento e nuova composizione. Infatti, superata la fase dell'avvio, si rendeva necessaria un'azione di verifica, unitamente ad attività di promozione degli Istituti per favorirne l'inserimento nella vita delle Chiese particolari.

Completata anche questa seconda fase, con l'adesione della Santa Sede al cosiddetto "Processo di Bologna", che ha come scopo l'armonizzazione degli studi universitari in area europea, si aprono nuove prospettive per il riconoscimento dei titoli accademici conferiti dalle facoltà teologiche ecclesiastiche, nonché di altri titoli, fra i quali sono compresi quelli rilasciati dagli attuali Istituti di Scienze Religiose. In questo contesto ancora una volta il Consiglio Episcopale Permanente è intervenuto per modificare la denominazione del Comitato, chiamandolo "Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica", e per riformularne le competenze attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento, riportato di seguito. I membri del Comitato sono stati confermati fino al rinnovo degli incarichi quinquennali degli organi e organismi della CEI, che avrà luogo a settembre 2005. Tra le nuove competenze del Comitato si segnala la determinazione dei criteri per la pianificazione degli istituti e delle facoltà teologiche, nonché la verifica quinquennale del loro regolare funzionamento, unitamente all'esame delle richieste di finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle facoltà teologiche. Il Comitato al momento è così composto: Presidente: S.Em. Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia; membri: Mons. Ernesto Combi, Preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano; Don Nunzio Galantino, Docente presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli; Mons. Renzo Gerardi, Docente presso la Pontificia Università Lateranense di Roma; Prof.ssa Vera Zamagni, Docente presso l'Università di Bologna; segretaria: Sr. Feliciano Moro, Vice Responsabile del Servizio Nazionale per l'insegnamento della religione cattolica.

ART. 1

È costituito presso la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, a norma degli artt. 29, § 3 e 23, lett. t) dello statuto della CEI, il “Comitato per gli studi superiori di Teologia e di Religione cattolica”, che sostituisce il “Comitato per gli Istituti di Scienze Religiose”.

ART. 2

Il Comitato è composto da un Vescovo Presidente, eletto dal Consiglio Episcopale Permanente, e da altri quattro membri, nominati dalla Presidenza della CEI.

Il Comitato è affiancato da un Consiglio Scientifico, composto dai Presidi delle Facoltà Teologiche italiane.

ART. 3

Il Comitato si avvale della collaborazione degli Uffici e Servizi della Segreteria Generale della CEI; può inoltre avvalersi dell’ausilio di esperti, ai sensi dell’art. 41 dello statuto e dell’art. 118 del regolamento della CEI.

ART. 4

È compito del Comitato:

- a) stabilire i requisiti per il riconoscimento degli istituti abilitati a rilasciare i titoli di qualificazione ai sensi dell’Intesa del 14 dicembre 1985 tra la Conferenza Episcopale Italiana e l’Autorità scolastica della Repubblica italiana e approvare la richiesta dei medesimi di inserimento nell’apposito elenco;
- b) fissare i criteri per la pianificazione degli Istituti e delle Facoltà in Italia con particolare attenzione alla distribuzione delle specializzazioni, verificare i requisiti strutturali e programmatici in ordine alla loro istituzione, e promuoverne il coordinamento, trasmettendo alla Presidenza della CEI il proprio parere motivato;
- c) verificare al compimento di ogni quinquennio il regolare funzionamento degli Istituti e delle Facoltà, trasmettendo alla Presidenza della CEI osservazioni e conclusioni al riguardo;
- d) esaminare le richieste di finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle Facoltà, sui quali presentare alla Presidenza della CEI il proprio parere motivato, e verificarne l’attuazione;

- e) promuovere iniziative di studio idonee ad approfondire l'identità degli Istituti e delle Facoltà, a incrementarne lo sviluppo e a favorirne l'inserimento nella vita delle Chiese particolari;
- f) svolgere, su mandato della Presidenza della CEI, altri compiti in ordine ai fini per i quali il Comitato è costituito.

ART. 5

Il Comitato dura in carica cinque anni. I membri possono essere riconfermati solo per un secondo quinquennio consecutivamente.

ART. 6

Il Comitato presenta ogni anno alla Presidenza della CEI documentata richiesta di copertura finanziaria.